(N. 329)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

di concerto con tutti i Ministri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale

ONOREVOLI SENATORI. — In applicazione dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato con l'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che ha autorizzato la spesa di 200 miliardi da erogare in dieci esercizi dal 1950-51 al 1959-60, l'apposito Comitato dei ministri ha già formato i piani generali per la esecuzione di opere straordinarie nelle località economicamente depresse dell'Italia centrale e settentrionale.

In base a tali piani la somma suddetta è stata così destinata:

70 miliardi per l'attuazione della legge sulla riforma fondiaria (e ciò anche in relazione al disposto del terzo e quarto comma dell'articolo 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841);

50 miliardi per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani nelle zone di più grave dissesto idrogeologico;

50 miliardi per opere di viabilità ordinaria;

30 miliardi per la costruzione di acquedotti.

L'attuazione di tali piani è stata già avviata dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, secondo la rispettiva competenza.

Per le opere inerenti alla riforma fondiaria, con la legge 25 luglio 1952, n. 998, fu precisato che i 7 miliardi all'anno, destinati alle opere stesse, fossero ripartiti fino a tutto l'esercizio 1959-60, in ragione di:

lire 5 miliardi per l'Ente Maremma toscolaziale;

lire 2 miliardi per l'Ente del Delta Padano.

Il Ministero dell'agricoltura ha però fatto presente che l'assegnazione di lire 70 miliardi per l'attuazione della legge sulla riforma fondiaria è assolutamente insufficiente a fare fronte a tutte le esigenze delle due zone, nelle quali la riforma si va attuando.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

D'altra parte, specialmente per quanto si attiene alla costruzione di acquedotti nelle zone più povere, il Comitato dei ministri ha dovuto respingere numerosissime richieste, non perchè esse non fossero giustificate dalla necessità di assicurare l'alimentazione idrica a popolazioni di Comuni assolutamente non in grado di affrontare la quota di spesa a loro carico, anche tenuto conto del contributo dello Stato, ma perchè le necessità concorrenti di provvedere anche ad opere di viabilità e di sistemazione dei bacini montani non hanno consentito di destinare ad opere di acquedotti che soli 30 miliardi sui 200 autorizzati.

Sia per i bisogni della riforma fondiaria, sia per assicurare il completamento di opere iniziate, per le quali le previsioni sono risultate all'atto esecutivo inadeguate all'effettivo fabbisogno, sia, in particolar modo, per poter dare l'alimentazione idrica a popolazioni, specie di montagna, che tuttora ne sono prive, si ravvisa indispensabile prorogare la efficacia della citata legge per altri due esercizi. E ciò anche in analogia a quanto è stato praticato in favore del Mezzogiorno e delle Isole con la legge 25 luglio 1950, n. 949, con la quale, all'articolo 1, fu stabilito che il piano di opere straordinarie dirette al progresso economico e sociale di quelle Regioni, fosse attuato dalla Cassa per il Mezzogiorno in un periodo di 12 anni, anzichè in 10 anni, come stabilito dalla precedente legge 10 agosto 1950, n. 646, aumentandosi (articolo 2 citata legge) gli stanziamenti, in corrispondenza dell'accennata proroga, e incrementando altresì di un 10 per cento gli stanziamenti annuali già previsti in favore della Cassa dagli esercizi dal 1953-54 al 1959-60.

È stato, perciò, predisposto l'unito disegno di legge col quale, in sostanza, per la esecuzione di opere straordinarie nell'Italia centrale e settentrionale, l'autorizzazione di spesa assentita con la legge n. 647 in lire 200 miliardi, da erogarsi in 10 esercizi, viene elevata a lire 250 miliardi di cui: 40, corrispondono alla maggiore autorizzazione proporzionale di spesa per i due esercizi 1960-61 e 1961-62, per i quali verrebbe prorogata l'efficacia della legge, e 10 miliardi (da stanziare negli esercizi dal 1955-1956 al 1959-60), costituiscono un aumento del 10 per cento sulle somme da stanziare in detti cinque esercizi.

Con l'articolo 3, poi, dello stesso disegno di legge, si autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad utilizzare, per lo studio e la progettazione di acquedotti, una somma non superiore al 2 per cento delle assegnazioni, che saranno fatte al proprio bilancio sulle autorizzazioni di spesa per opere acquedottistiche.

Si è, infatti, riscontrato che, quasi generalmente, i Comuni non sono in grado neppure di approntare i progetti; e, d'altra parte, la mancanza di studi accurati in un settore di opere pubbliche così delicato può determinare gravi inconvenienti, non ultimo quello che le popolazioni devono attendere lunghi periodi di tempo, prima di vedere realizzati quegli acquedotti che sono stati già compresi nei piani finora approvati e per i quali sarebbero già operanti i relativi stanziamenti.

Gli articoli 4 e 5 regolano, poi, le maggiori assegnazioni di fondi per le esigenze della riforma fondiaria nella Maremma tosco-laziale e nel Delta Padano, in rapporto a quanto già dispone la legge 25 luglio 1952, n. 998, al fine di rendere possibili operazioni di credito in favore degli enti incaricati della riforma e, quindi, accelerare l'attuazione della stessa.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:

« A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1961-62 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'àmbito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle regioni e provincie della Repub-

blica diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già modificato con l'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti all'approvazione di un Comitato dei ministri designato dal Consiglio dei ministri.

« Per l'attuazione di tali programmi è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi.

« Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sarà stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1954-55, di lire 22 miliardi in ciascuno degli esercizi successivi, a partire da quello 1955-56, fino all'esercizio 1959-60 compreso e di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62. Detta autorizzazione di spesa sarà ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'articolo 1.

« Con decreti da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

« Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Art. 3.

Il Comitato dei ministri, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato con l'articolo 2 della presente legge, può autorizzare che una somma non superiore al 2 per cento delle assegnazioni da esso deliberate per la costruzione di acquedotti, sia utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per gli studi e le progettazioni relative.

Art. 4.

L'articolo 24, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è sostituito dal seguente:

« Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1961-62 incluso sarà provveduto con prelievo sugli stanziamenti annui previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale.

Art. 5.

L'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 998, è modificato come appresso:

« Sul fondo annuale di cui all'articolo 24, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a decorrere dall'esercizio 1952-53 e fino all'esercizio 1961-62 incluso, sono assegnate a favore degli Enti di riforma fondiaria che operano nelle località di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, le seguenti somme:

a) all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino:

Esercizio	1952-53	L.	5.000.000.000
»	1953-54	»	5.000.000.000
»	1954-55	»	5.000.000.000
»	1955-56	»	5.900.000.000
»	1956-57	»	5.900.000.000
»	1957-58	»	5.900.000.000
»	1958-59	»	5.900.000.000
»	1959-60	»	5.900.000.000
»	1960-61	»	5.000.000.000
»	1961-62	»	4.000.000.000

b) all'Ente per la Colonizzazione del Delta Padano:

Esercizio	1952-53	L.	2.000.000.000
»	1953-54	»	2.000.000.000
»	1954-55	»	2.000.000.000
»	1955-56	»	2.300.000.000
»	1956-57	»	2.300.000.000
»	1957-58	»	2.300.000.000
»	1958-59	»	2.300.000.000
»	1959-60	»	2.300.000.000
»	1960-61	»	3.000.000.000
»	1961-62	»	1.000.000.000 ».